

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5369 del 02/10/2024
Oggetto	OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 - ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI - DOMANDA DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO CONSUMO UMANO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI TERENCE, FRAZ. MARZOLARA, LOCALITA' MULINO DEL SECCHIONE E MONTE BOSSO (PR). PROC PR18A0058. SINADOC 13544/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5602 del 02/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- il piano di intervento approvato con Decreto del presidente n.118 del 03/08/2022 e s.m.i;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PRESO ATTO della domanda Prot.Pg.2023/45867 del 14/03/2023, con cui ATERSIR, c.f.91342750378, ai sensi del decreto del Presidente n. 118 del 03/08/2022 ha richiesto la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche

sotterranee, codice pratica PR18A0058, rilasciata con atto DET-AMB- 2019 -4070 del 4/09/2019.

che ai sensi del d.P.G.R. n. 118 del 03/08/2022 si intendono assolte le prescrizioni di cui agli artt.10 e 11 del RR n. 41/2001 relativi alla pubblicazione;

DATO ATTO.

Che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma del tecnico abilitato;

che con det. 1736/2023 del 05/04/2023 e det.2278/2023 del 04/05/2023 è stata autorizzata la perforazione dei pozzi richiesti, ai sensi dell'art. 16 r.r. 41/2001 e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (Relazione di fine lavori acquisita agli atti con PG.2024/59995 del 29/03/2024).

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., è stata indetta la Conferenza di Servizi con modalità sincrona per il giorno 27/03/2024:

ACQUISITI:

il parere Favorevole di AUSI di Parma rilasciato nel corso della seconda seduta della conferenza dei servizi, tenutasi in data 30/03/2023 ;

che la Provincia di Parma, regolarmente convocata alla CdS, non ha partecipato ma ha inviato parere scritto ai sensi dell'art. 12 del R.R41/01 con nota del 29/03/2023 prot. 55835;

che la Regione Emilia Romagna, nel corso della seconda riunione tenutasi il 30/03/2023, si è espressa favorevolmente per la sola realizzazione del pozzo denominato P2, mentre per il pozzo P1 ha espresso parere negativo fatta salva la presentazione di ulteriori elementi chiarificatori, così come meglio specificato nel verbale della CdS;

che in data 03/04/2023 con nota acquisita al prot. n.2023/57933, la Regione Emilia-Romagna ha inviato parere ufficiale per mezzo del quale è stato ribadito il nulla osta per la realizzazione del Pozzo P2, il parere sfavorevole alla realizzazione del pozzo P1 e la richiesta della revisione dei quantitativi massimi annui assentiti, da

effettuare all'interno della variante di concessione, da effettuare al termine delle operazioni di realizzazione del pozzo in oggetto;

che la Regione Emilia Romagna ha successivamente espresso parere favorevole in data 03/05/2023 con prot. pg.2023/76818 per la realizzazione del Pozzo P1 (loc. Monte Bosso) con le seguenti prescrizioni:

i pozzi in loc Secchione (Secchione 1 e Secchione 2) potranno essere mantenuti esclusivamente di riserva;

dovranno essere installati strumenti per la misurazione dei quantitativi prelevati sia sulle singole opere di captazione sia nel punto di raccolta delle acque del sistema idrico Monte Bosso, per la verifica del Volume annuo massimo prelevabile;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'articolo 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2024;
- è esente dal versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell' art. 8 comma 4 della L.R 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica PR;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a ATERSIR, c.f.91342750378, la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR18A0058, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante 4 pozzi (i pozzi denominati Secchione 1 e Secchione 2 da utilizzare come pozzi di riserva),

Pozzi	Comune	Foglio	Mappale	portata	profondità
Pozzo Mulino Secchione 1	Terenzo	6	96	20 l/s	11,2
Pozzo Mulino Secchione 2	Terenzo	6	61		13
P1a	loc. Mulino Secchione	6	56		14,5
P2b	loc. Monte Bosso	13	22		96

- ubicazione del prelievo: su terreni in disponibilità del del concessionario,
- coordinate UTM RER come da tabella sottostante:

Pozzi	Foglio	Mappale	coordinate UTM RER		Potenza pompa
Pozzo Mulino Secchione 1	6	96	X: 592832	Y: 943013	45
Pozzo Mulino Secchione 2	6	61	X: 592842	Y: 943034	45
P1a	6	56	X: 592854	Y: 943188	55
P2b	13	22	X: 591742	Y: 943380	5,5

- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 20;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 374.125
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2053 e che l’eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all’esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7, sottoscritto dal concessionario ed acquisito in data 01/10/2024 (prot. PR/2024/176373);
 3. di dare atto che il canone dovuto per l’anno 2024 è quantificato in 491,66 euro è stato pagato;
 4. di dare atto che sono esenti dal versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell’ art. 8 comma 4 della L.R 2/2015;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. di rendere noto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure

di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae; e il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio/Paolo Maroli;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;

11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a ATERSIR, c.f.91342750378 (codice pratica PR18A0058).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi con le seguenti caratteristiche:

Pozzi	Comune	Foglio	Mappale	portata	profondità
Pozzo Mulino Secchione 1	Terenzo	6	96	20 l/s	11,2
Pozzo Mulino Secchione 2	Terenzo	6	61		13
P1a	loc. Mulino Secchione	6	56		14,5
P2b	loc. Monte Bosso	13	22		96

2. L'opera di presa è sita in Comune di Terenzo (PR), località Mulino Secchione per i pozzi P1, P2 e P1a e loc Monte Bosso per il P2b, su terreno in disponibilità al concessionario censito nel Comune di Terenzo:

Pozzi	Foglio	Mappale	coordinate UTM RER		Potenza pompa
Pozzo Mulino Secchione 1	6	96	X: 592832	Y: 943013	45
Pozzo Mulino Secchione 2	6	61	X: 592842	Y: 943034	45
P1a	6	56	X: 592854	Y: 943188	55
P2b	13	22	X: 591742	Y: 943380	5,5

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano (acquedottistico). Gli abitanti sono stimati in circa 1800 in condizioni ordinarie e 2.300 considerando possibili interconnessioni utilizzate al bisogno, per un totale di 4.100 abitanti. I pozzi in loc Secchione (Secchione 1 e Secchione 2) potranno essere mantenuti esclusivamente di riserva;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 20 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 374.125..
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico codice: 5030ER-AV2-VA Nome: Depositi vallate App. Taro-Enza-Tresinaro per i pozzi situati in località Mulino Secchione (P1, P2, P1a) e codice: 6230ER-LOC1-CIM Nome: Calestano - Langhirano per il pozzo in località Monte Bosso (P2b).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito. Il canone dovuto per l'anno 2024 è quantificato in 491,66 €
2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#). Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale non viene versato poichè il concessionario (Atersir) è esente dal versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell' art. 8 comma 4 della L.R 2/2015;

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2053.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e,

comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'uso di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Monitoraggio: il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza"; gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione.

11. Azioni di risparmio della risorsa: è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica e, in

particolare, di applicare tecniche irrigue che consentono un risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

12. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo: prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative per l'utilizzo irriguo. In quest'ultimo caso alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8- CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione (Regione Emilia Romagna, parere PGDG/2023/76818 del 03/05/2023);:

- Il concessionario è tenuto all'utilizzo dei pozzi in loc Secchione (Secchione 1 e Secchione 2) solo come riserva;
- dovranno essere installati strumenti per la misurazione dei quantitativi prelevati sia sulle singole opere di captazione sia nel punto di raccolta delle acque del sistema idrico Monte Bosso, per la verifica del Volume annuo massimo prelevabile che dovrà essere pari a 374.125 mc/anno;

ARTICOLO 9– VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun

indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.